



FORNITURA DI CLORURO DI SODIO IN SILO E ALLA RINFUSA AD
USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE STATALI
COMPARTIMENTALI.

Stagione invernale 2017 – 2018.

CAPITOLATO D'ONERI

Aosta li, 16/01/2017

Redatto dal CAPO CENTRO
(Geom. Luigi CASTELLONE)

IL RESPONSABILE
AREA COMPARTIEMNTALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Umberto RIERA)



Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, ad impresa esterna, della fornitura annuale di cloruro di sodio (NaCl) per il disgelo delle strade di competenza del Compartimento ANAS per la Valle d'Aosta.

L'appalto, si svolge nel pieno rispetto del D.lgs. 50/2016, del Regolamento D.P.R. n° 207/10 e del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000 n° 145), per quanto non modificato e/o abrogato dal citato Decreto Legislativo

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo delle forniture da eseguire sarà quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore quale minor corrispettivo per la fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

FORNITURE A MISURA

1) Fornitura di cloruro di sodio in autosilo e alla rinfusa	€ 198.000,00
2) Oneri di sicurezza	€ 500,00
Sommano le forniture	<u>€ 198.500,00</u>

Nel totale dell'appalto di € 198.500,00 sono compresi gli oneri della sicurezza D.Lgs 81/08 , non assoggettabili a ribasso, che ammontano a € 500,00.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore (Art. 310, del D.P.R. 207/2010).

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile l'ANAS, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

1. il capitolato generale d'appalto (D.M. 19.04.2000 n°145) per quanto non modificato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010;
2. il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. 18/04/2016 n.50);
3. il D.P.R. 05/10/2010 n°207 per quanto non modificato dal D.Lgs. 50/2016;
4. il presente capitolato speciale;



5. il D.U.V.R.I. previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6. il computo metrico;

Art. 3 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, è stabilita al 2% dell'importo a base d'appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza.

La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, è stabilita pari al 10% dell'importo della fornitura comprensivo degli oneri della sicurezza.

In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'avere effetto solo alla data d'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione prevista dall'art. 325 del D.P.R. 207/2010.

Resta inteso che l'esecutore della fornitura dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa 50/2016.

Art. 4 – D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto l'ANAS S.p.A., in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ha provveduto a redigere il prescritto Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

I costi della sicurezza sono stati individuati e determinati altresì ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del citato Decreto Legislativo, nell'importo complessivo di Euro 500,00 relativi agli apprestamenti e alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione dei rischi prodotti da eventuali interferenze oltre a tutti gli obblighi dell'Appaltatore per il rispetto delle norme sulla sicurezza in vigore.



Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza del citato "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze", che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.

E' obbligo dell'Appaltatore informare la Direzione per l'esecuzione del contratto di qualsiasi elemento di novità che potrebbe produrre variazioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

La Committente ANAS S.p.A. si impegna a fare altrettanto nei confronti dell'Appaltatore.

In tali ultimi casi il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze concordato andrà revisionato alla luce dei nuovi elementi individuati.

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni o variazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel Documento suddetto da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte dell'ANAS S.p.A., causa di risoluzione in danno del contratto.

Art. 5 – ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore gli oneri seguenti che si intendono tutti compensati nel prezzo unitario del materiale da fornire:

- 1) le spese di trasporto del materiale da fornire, dalla località di produzione o di deposito ai Magazzini ANAS nonché le spese di scarico;
- 2) la presentazione del DUVRI per le operazioni di movimentazione nei magazzini ANAS o comunque nei depositi indicati;
- 3) le spese inerenti alle operazioni di pesatura del materiale fornito;
- 4) le spese inerenti alla stipulazione del contratto.



5) Il fornitore assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna, entro sette giorni dalla accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i anche in via non esclusiva alle operazioni finanziarie relative al presente contratto, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro destinazione alle operazioni finanziarie relative al presente contratto, a fornire all'ANAS il numero di/dei conto/i corrente/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Il Fornitore si impegna altresì a comunicare entro il termine di sette giorni ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Fornitore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata, ed a trasmettere all'ANAS il testo del subcontratto stipulato, anche qualora non sia richiesta la preventiva autorizzazione al subaffidamento.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione, all'ANAS ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Aosta, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5 – AVVIO DELLA FORNITURA

L'avvio della fornitura, intesa come ordine di immediato inizio della stessa, potrà avvenire, subito dopo l'aggiudicazione definitiva con le modalità di cui agli artt.302 e 303 del D.P.R. 207/10 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell'art. 303, previa acquisizione della cauzione definitiva.

Art. 6 – MODALITA' DELLA FORNITURA

Il fornitore alla stipula del contratto dovrà consegnare alla Direzione per l'esecuzione del contratto le analisi di laboratorio del materiale che sarà fornito le cui caratteristiche dovranno corrispondere a quelle previste dal presente C.S.A..

Il cloruro di sodio (NaCl) dovrà essere fornito sia in silos che alla rinfusa in una o più consegne, sulla base degli ordinativi che saranno emessi dall'ANAS, secondo le proprie necessità, nell'arco del periodo di durata contrattuale presso i depositi di proprietà dell'ANAS.



Il materiale dovrà essere accompagnato dalle bolle di consegna con intestazione del fornitore e consegnato presso i Silos o i magazzini ANAS dislocati lungo le strade statali di competenza del Compartimento della Valle d'Aosta che saranno indicati dalla Direzione per l'esecuzione del contratto secondo le esigenze del momento e che di seguito si elencano:

SS.	Km.	Comune / località	Tipologia sito di stoccaggio
26	76+000	Saint Vincent / loc. San valentino	In cumuli
26	96+700	Quart / loc. Amerique	In silos e in cumuli
26	127+500	Morgex	In silos
26	130+000	Morgex / loc. Monbardon	In cumuli

Prima dello scarico, il materiale fornito potrà essere sottoposto, ad iniziativa del personale ANAS incaricato al controllo sulla quantità (pesatura).

Detto controllo potrà avvenire utilizzando impianti di Pesa Pubblica e/o privati ed il relativo costo sarà a carico del fornitore.

I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico del fornitore fino alla consegna.

L'ANAS si riserva la possibilità di valutare la conformità delle caratteristiche tecniche dei materiali forniti ai requisiti richiesti in sede di gara.

Se il personale Tecnico addetto al controllo accerti che una qualsiasi provvista risulti non atta all'impiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto richiesti, il Fornitore dovrà a proprie cure e spese sostituire entro 1 (uno) giorno i materiali non conformi, pena la risoluzione del contratto.

I materiali rifiutati, già scaricati, dovranno essere allontanati immediatamente dalla stessa Impresa fornitrice.

Qualora il materiale non risulti accettabile ma sia stato già in parte impiegato e quindi non restituibile, non si procederà comunque al pagamento della parte utilizzata.

Per le consegne nei Silos il Fornitore dovrà a proprie cure e spese provvedere alla ventilazione per almeno 1 (uno) ora dei Silos al fine di eliminare l'umidità presente all'interno.

Solo a ventilazione avvenuta si consentirà lo scarico dei materiali forniti.



Art. 7 – TEMPO UTILE DELLE CONSEGNE, PENALITA' IN CASO DI RITARDO.

L'appalto avrà durata ANNUALE decorrente dalla data del verbale di avvio della fornitura formalizzata secondo quanto previsto dal precedente art. 5.

Durante l'appalto saranno emessi ordinativi con l'indicazione delle quantità che la stazione Appaltante riterrà necessarie secondo le proprie esigenze operative.

La consegna dei materiali ordinati dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordinativo che sarà trasmesso a mezzo fax.

Per ogni giorno di ritardo della consegna di ogni singolo ordinativo rispetto al termine sopra fissato, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010, sarà applicata una penale pari all'1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale, oltre ogni maggiore danno che la Stazione appaltante dovesse subire per effetto della mancata / ritardata fornitura entro i termini richiesti.

Art. 8 – PREZZI

Le forniture appaltate a misura, saranno liquidate in base ai prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria delle forniture.

Tali prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata per darli a piè d'opera in qualsiasi sito indicato dalla Direzione per l'esecuzione del contratto;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera necessari alla fornitura;
- d) Per tutte le categorie elencate da a) a c) il ristoro degli oneri derivanti dal D.Lgs. 81/08 per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, tutte le spese per le attrezzature di cantiere, per i dispositivi di protezione individuali, per il pronto soccorso, e quant'altro occorrente per assicurare, durante la durata dei lavori, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

I medesimi s'intendono accettati dall'Appaltatore, in conformità a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.



Art. 9 – PAGAMENTI

Le quantità delle provviste saranno valutate a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

L'Appaltatore avrà, diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta, raggiunga la somma di € 30.000,00 (diconsi Euro trentamila/00) su presentazione di un'unica fattura in originale e due copie conformi e alla verifica della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

A conclusione delle verifiche di cui in precedenza la Stazione Appaltante provvederà a richiedere alla ditta, con nota ufficiale, l'emissione della fattura e successivamente provvederà alla liquidazione del credito maturato dalla stessa.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurato alla stessa percentuale.

Il fornitore dovrà inoltre evidenziare l'importo dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che sarà rimborsata da questa Società.

Alla liquidazione verranno altresì allegati in originale i prescritti atti contabili.

Art. 10 – ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' (art. 325 D.P.R. 207/2010)

Durante il periodo nel quale saranno effettuate le forniture, o comunque prima dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, la Direzione per l'esecuzione del contratto provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le forniture e/o parti di esse possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione delle forniture (art. 325 comma 2 D.P.R. 207/2010).

Così come previsto dall'art. 320 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato alla verifica di conformità, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie alla verifica.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'incaricato alla verifica di conformità dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.



Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Art. 11 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nelle forniture comprese nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art.167 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione per l'esecuzione del contratto.

I materiali proveranno da località o fabbriche che il fornitore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti richiesti.

Quando la Direzione per l'esecuzione del contratto abbia rifiutato una qualsiasi provista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

I materiali da fornire dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati:

- CLORURO DI SODIO:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) %	97,0 min
Umidità (a 100°C) %	2,0 max
Calcio (Ca) %	0,2 max
Magnesio (Mg) %	0,3 max
Solfati (SO ₄) %	0,3 max
Insolubili in acqua %	0,5 max
Densità apparente	1,1 / 1,2 ton/mc
Numero CAS	7647-14-5
Numero EINECS	231-598-3

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DEL CLORURO DI SODIO IN SILO:

passante a 5 mm uguale al 100%
passante a 0,16 mm inferiore o uguale al 5%



CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DEL CLORURO DI SODIO ALLA RINFUSA:

passante a 10 mm uguale al 100%

passante a 0,16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGREGANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare 100 ppm min

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere l'azione sgelante alla temperatura di almeno -12° C.

In ogni momento, durante il corso dell'appalto, l'ANAS potrà eseguire il prelievo a campione del sale (NaCl), al fine dell'esecuzione, sul medesimo, di prove di laboratorio presso Laboratori Ufficiali allo scopo di controllare che il sale fornito sia rispondente alle norme sopra indicate.

Art. 12 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra, l'ANAS S.p.A. e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario presso il Foro di Aosta.

Art. 13 – SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto d'appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.